

N. R.G. [REDACTED] 723

CORTE DI APPELLO L'AQUILA
Sezione civile

Il Collegio composto dai magistrati:

Dott. Barbara Del Bono - Presidente;

Dott. Francesca Coccoli - Consigliere ;

Dott. Mariangela Fuina - Consigliere rel;

nella causa civile di appello iscritta al n. r.g.1274/23

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visto il provvedimento comunicato in data 30.05.2024, con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 09.07.2024 ore 9, con il deposito di note scritte entro la medesima data ed ora , ex art. 127 ter c.p.c.;

viste le note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato e le integrazioni documentali disposte a seguito di espresso invito rivolto alle parti, in ragione dell'impossibilità di accedere alla visibilità del fascicolo di primo grado, per evidente errore del sistema;

constatata la regolare notificazione dell'appello ;

ritenuto che l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado possa trovare accoglimento in considerazione della apparente fondatezza del gravame (salva ogni più approfondita verifica nel prosieguo della trattazione) quantomeno in relazione a quegli aspetti di seguito evidenziati per i quali si reputa necessaria la nomina di CTU nei termini di seguito evidenziati;

P.Q.M.

Sospende l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;

Nomina CTU il Dott. Matteo [REDACTED] , affinché lo stesso risponda al seguente quesito:

“letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti proceda il CTU:

- 1) al ricalcolo del saldo del conto corrente oggetto di contestazione partendo dal saldo zero in relazione al primo degli estratti conto disponibili;
- 2) all'accertamento della valida pattuizione della commissione di massimo scoperto (CMS): verifichi in particolare il CTU se la CMS è stata convenuta per iscritto e la determinazione della stessa avuto riguardo sia alla percentuale che ai criteri di calcolo della commissione medesima; nel caso in cui non sia determinata provveda il CTU ad escluderla integralmente dal ricalcolo del saldo.
- 3) alla esclusione dei costi delle commissioni e di qualsiasi altra remunerazione contabilizzata a carico del correntista ma non pattuita ad eccezione delle imposte e tasse dovute ex lege;

4) alla espunzione della capitalizzazione degli interessi fino al 30 giugno 2000 ed al computo della stessa, per il periodo successivo, solo se riscontri in atti l'intervenuta pattuizione della clausola di reciprocità della capitalizzazione trimestrale (Cass.17634/21, Cass.26779/19).

Dispone:

- 1) che il CTU nominato depositi con modalità telematica, entro 10 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza, una dichiarazione sottoscritta con firma digitale, nella quale comunicherà la sussistenza di eventuali cause ostative all'accettazione dell'incarico ovvero, in assenza di cause siffatte, inserirà la seguente dichiarazione: "consapevole della importanza delle funzioni che sono chiamato ad adempiere, giuro di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidatemi, al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità" ed indichi la data, l'ora ed il luogo in cui darà inizio alle operazioni e l'eventuale necessità di autorizzazioni e di disporre di un fondo spese;
 - 2) che in caso di accettazione dell'incarico le parti possano nominare il proprio CTP entro la data di inizio delle operazioni peritali che sarà indicata dal CTU;
 - 3) che entro la data dell'inizio delle operazioni peritali le parti provvedano a trasmettere al CTU, con le modalità che concorderanno con quest'ultimo, i propri fascicoli di parte, autorizzando il CTU ad acquisirli anche in formato cartaceo, ove necessario;
 - 4) che le modalità di svolgimento delle operazioni siano concordate tra il CTU, le parti ed i consulenti di queste ultime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 194 comma 2 c.p.c.; il CTU è autorizzato ad acquisire documentazione depositata presso pubblici uffici e ad avvalersi di collaboratori per l'esecuzione di specifiche indagini che richiedano competenze specialistiche nonché ad utilizzare, per gli eventuali spostamenti, il mezzo proprio;
 - 5) che il CTU, nel termine di 60 giorni dalla data di inizio delle operazioni, trasmetta alle parti costituite la propria relazione;
 - 6) che entro il termine di 15 giorni successivi alla trasmissione di cui sopra, le parti possano fare pervenire al CTU le proprie eventuali osservazioni;
 - 7) che entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto che precede, il CTU provveda al deposito con modalità telematica nel fascicolo informatico del procedimento della relazione, delle osservazioni delle parti e delle sue valutazioni sulle stesse;
- Rinvia, per la rimessione della causa in decisione, alla udienza del 22.04.2025 ore 09.00, della quale dispone sin d'ora la sostituzione mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine perentorio coincidente con la data e l'ora suindicate;
- Assegna alle parti, i seguenti termini, anch'essi perentori:
- a) fino al 21.02.2025 (sessanta giorni prima della data di udienza suindicata) per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;

b) fino al 21.03.2025(trenta giorni prima della data di udienza suindicata) per il deposito di comparse conclusionali;

c) fino al 07.04.2025 (quindici giorni prima della data di udienza suindicata) per il deposito di note di replica.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione del presente provvedimento con le modalità e nei tempi consentiti dal sistema informatico e per la successiva comunicazione alle parti.

Così deciso nella camera di consiglio svolta il 09.07.2024

Il Presidente

Barbara Del Bono